

Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

Documento: Circolare n. 12 del 14 febbraio 2008.

Oggetto: Accordo per la disciplina dei rapporti normativi ed economici per la redazione delle certificazioni rese a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici presso le strutture sanitarie pubbliche.

Quadro Normativo

- **Testo Unico n. 1124 del 30 giugno 1965:** “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
- **Legge n. 833 del 23 dicembre 1978:** “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”.
- **Legge n. 67 dell'11 marzo 1988:** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 1998) .
- **Delibera del Comitato esecutivo n. 437 del 30 luglio 1992:** “Approvazione dell'Accordo INAIL e rappresentanze sindacali di categoria (CUMI-AMFuP, FIMMG, SIMET e SNAMI): nuova disciplina dei rapporti normativi ed economici con la categoria dei medici esterni che redigono la certificazione medico-legale a favore degli assicurati INAIL”.
- **Accordo del 17 dicembre 1992:** “Accordo per la disciplina dei rapporti economici e normativi con i medici esterni che redigono la certificazione medico-legale a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici”.
- **Circolare n.37 del 27 luglio 1993:** “Accordo INAIL e rappresentanze sindacali di categoria (CUMI, AMFuP, FIMMG, SIMET e SNAMI) disciplina dei rapporti normativi ed economici con i medici esterni che redigono la certificazione medico legale a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici”.
- **Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000:** “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144” .
- **Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:** “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- **Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005:** “Codice dell'amministrazione digitale”.
- **Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 498 del 20 dicembre 2007:** “Accordo per la disciplina dei rapporti normativi ed economici per la redazione delle certificazioni rese a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici presso le Strutture Sanitarie Pubbliche.
- **Accordo del 24 dicembre 2007:** “Accordo per la disciplina dei rapporti normativi ed economici per la redazione delle certificazioni rese a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici presso le Strutture Sanitarie Pubbliche.

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito della stipula dell'Accordo con i medici di famiglia e a completamento dell'intera materia delle certificazioni redatte da medici esterni a favore degli assicurati, ha approvato l'Accordo tra l'INAIL e le rappresentanze sindacali dei medici operanti presso le Strutture Sanitarie Pubbliche.

Il precedente Accordo esteso ai medici ospedalieri, avendo validità biennale, è scaduto nel 1994.

La nuova regolamentazione, così come per i medici di famiglia, tiene conto delle criticità rilevate nel tempo e delle innovazioni normative intervenute.

L'obiettivo prioritario che si è inteso perseguire, anche con l' Accordo con i medici ospedalieri, è quello di pervenire ad una sempre più **tempestiva “presa in carico”** dell'assicurato, consentendo così all'Istituto di gestire direttamente attraverso le proprie strutture sanitarie le successive fasi dell'inabilità al lavoro.

CAMPO DI APPLICAZIONE

L'Accordo regola i rapporti tra l'INAIL e i medici operanti presso le Strutture Sanitarie Pubbliche che redigono la certificazione a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici.

ASPETTI INNOVATIVI

I punti cardine del nuovo Accordo sono:

- **utilizzo della modulistica (art. 2, comma 1).** La certificazione emessa dai sanitari deve essere redatta su modulistica predisposta dall'Istituto: modelli 1SS (per la certificazione medica di infortunio) e 5SS (per la certificazione medica di malattia professionale) allegati all'Accordo e già in uso presso l'Istituto;
- **tempestività nella trasmissione della certificazione (art. 2, comma 2).** La certificazione sanitaria, sia cartacea che on-line, deve essere trasmessa dal medico certificatore entro il **primo giorno** di attività ambulatoriale **successivo** alla visita;
- **completezza nella compilazione della certificazione (art. 2, comma 3).** La certificazione medica deve essere completa in ogni sua parte ed esaustiva di tutte le informazioni previste dalla modulistica INAIL che prevede la compilazione di campi contenenti gli elementi clinici e diagnostici necessari alla successiva trattazione del caso;
- **trasmissione on-line delle certificazioni;**
- **tempestività della “presa in carico” da parte dell'INAIL.** Le Strutture dell'Istituto, una volta ricevuto il certificato da parte del medico, si impegnano a provvedere tempestivamente alle successive fasi curative e medico-legali;
- **denuncia/segnalazione ex art.139 del T.U. n.1124/1965 (art.8, comma 1).** Il medico si impegna a **trasmettere** alle Sedi INAIL detta denuncia/segnalazione ai fini dell'alimentazione del **Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate.**

MODALITA' OPERATIVE

- **Modalità telematica:** la trasmissione della certificazione sanitaria dovrà avvenire prioritariamente **tramite internet**, mediante l'utilizzo della specifica procedura di compilazione ed inoltro, on-line od off-line, predisposta dall'Istituto e messa a disposizione delle Strutture Sanitarie.

Tale applicazione informatica è **già disponibile** per la parte relativa alla **certificazione medica di infortunio** ed è in corso di sviluppo per il certificato di malattia professionale.

Per l'accesso alla funzione di invio telematico ciascuna Struttura sanitaria deve richiedere all'INAIL il rilascio di un'utenza "master" in capo al responsabile della Struttura. Sarà poi compito del predetto responsabile – utilizzando l'apposita funzione in "Punto Cliente" – abilitare i singoli soggetti che materialmente dovranno procedere alla compilazione ed all'invio della certificazione telematica.

Sarà cura delle Strutture stesse gestire l'installazione e manutenzione della procedura.

La sede del trattamento informatico delle certificazioni di cui all' Accordo è decisa dalle Strutture Sanitarie in accordo con i medici. Comunque, al fine di garantire l'invio delle certificazioni INAIL in tempo reale, la procedura informatica INAIL off line va installata come "derivata" dello strumento informatico utilizzato dai medici delle Strutture per la loro attività assistenziale istituzionale. Il sistema prevede una attestazione informatica di ricezione del certificato da parte dell'INAIL. Il medico dovrà attenersi alle specifiche tecniche e alle modalità operative e procedurali definite dall'INAIL, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs n. 82/2005 ("Codice dell'amministrazione digitale") e successive modifiche ed integrazioni.

Il medico della Struttura si impegna, inoltre, a consegnare due copie in formato cartaceo all'assicurato - ottenute a mezzo stampa - di cui una per il datore di lavoro.

La Struttura si impegna a conservare, per tre anni dalla data di compilazione, un'ulteriore copia, debitamente sottoscritta da parte dell'interessato, per essere esibita a richiesta dell'INAIL o di altro Ente o Organismo.

- **Modalità tradizionali** (es.: fax, consegna manuale). Se il medico ritiene di adottare ancora tali modalità, dovrà comunque rispettare la tempestività nell'invio della certificazione (entro il primo giorno di attività ambulatoriale successivo alla visita).

Al riguardo si segnala che - al fine di poter correttamente individuare la **data di inoltro** del certificato - gli operatori di Sede dovranno avere particolare attenzione:

- nell'attività di "Gestione documentale" dei certificati, avendo cura di **scannerizzare**, anche la **ricevuta** di trasmissione del **fax** come foglio aggiuntivo al certificato;
- nella fase di "**acquisizione**" dei dati del certificato, riportando nei "campi" della specifica procedura GRAI le due diverse **date di "compilazione"** e di "**inoltro**" del certificato.

In alternativa alla versione informatica, il medico potrà redigere eccezionalmente il certificato su copia a stampa scaricato dal sito Inail.

COMPENSI

• Redazione e trasmissione dei certificati

Il compenso per la redazione di **ciascun certificato** è pari a **27,50 euro** sino ad un **massimo di tre certificati**, nell'ambito della “prima trattazione” (base, esiti mortali, silicosi/asbestosi). Sarà oggetto di pagamento anche il certificato con eventuale “**franchigia**” (prognosi sino a tre giorni).

L'erogazione del compenso è prevista direttamente alla struttura sanitaria che provvederà alla ripartizione secondo le previsioni dell'Accordo nazionale di lavoro.

• Compenso per la trattazione informatica

Nell'Accordo è previsto un **aumento del compenso** di cui sopra pari a **5,00 euro** per ogni certificazione trasmessa all'INAIL in via telematica e sempre nel limite massimo di tre certificati, compresa la prima certificazione con eventuale franchigi a.

Il compenso di **5,00 euro** a certificato, sempre per un massimo di tre certificati sulla prima trattazione, è previsto anche per i **certificati** cosiddetti “**trascritti**” (ossia quelli trascritti e inviati per via telematica, già redatti cartaceamente da un altro medico – *ancorché non convenzionato*), a condizione che il certificato cartaceo non sia già pervenuto.

ESCLUSIONE DEI COMPENSI

Non è previsto alcun compenso per i certificati:

- redatti su modulistica non conforme a quella predisposta dall'INAIL ed allegata all'Accordo;
- redatti in modo incompleto;
- redatti in occasione della riapertura del caso (ricaduta), con riammissione in temporanea;
- successivi al terzo;
- successivi alla “presa in carico” del caso da parte dei medici dell'INAIL, a partire dall'espletamento della prima visita medica presso le Strutture INAIL;
- non trasmessi nei termini fissati.

EROGAZIONE DEI COMPENSI

L'INAIL provvede alla **liquidazione** dei compensi **trimestralmente**, sulla base delle distinte presentate dalle Struttura stesse e secondo le modalità dalle stesse indicate.

È fatto **divieto al medico di percepire direttamente dall'assicurato compensi**, a qualsiasi titolo, per le certificazioni di cui all'Accordo in oggetto, alla luce dell'art.57, ultimo comma, della legge n.833/1978.

Per la corretta erogazione dei compensi è in corso di sviluppo e/o implementazione la relativa procedura informatica

Nelle more del rilascio della nuova procedura i certificati medici pervenuti dalla data di entrata in vigore del nuovo regime dovranno essere acquisiti secondo le modalità attualmente in uso, ponendo comunque particolare attenzione alla fase di scansione della ricevuta di pervenimento del fax con il quale verrà trasmesso il certificato in questione.

I compensi relativi a detti certificati potranno essere liquidati solo dopo la verifica di tutti i requisiti utili per il pagamento (tempestività, conformità, completezza).

Al riguardo, si fa riserva di fornire le specifiche istruzioni operative contestualmente al rilascio della procedura in questione.

OBBLIGHI CONTRIBUTIVI E FISCALI

I compensi sono esenti da IVA ai sensi della Circolare n.4 del 28 gennaio 2005 dell'Agenzia delle Entrate e secondo quanto previsto nella Risoluzione n. 36/E del 13 marzo 2006 dell'Agenzia stessa.

DURATA DELL'ACCORDO

L'Accordo ha durata biennale e mantiene i suoi effetti fino al rinnovo che dovrà intervenire entro sei mesi dalla sua scadenza.

ATTIVITA' DI PUBBLICIZZAZIONE DELL'ACCORDO

A livello locale dovranno essere promosse iniziative ed organizzati specifici incontri con le parti interessate per la massima divulgazione dell'Accordo.

MONITORAGGIO DELL'ACCORDO

L'applicazione dell'Accordo sarà materia di periodico monitoraggio con particolare riferimento agli aspetti dell'invio telematico.

IL DIRETTORE GENERALE